

## CITTÀ DI TORINO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 10 dicembre 2013)

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA RESIDENZA VIRTUALE VIA DELLA CASA COMUNALE N. 3 PER CITTADINI SENZA FISSA DIMORA O SENZA TETTO TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA.**

Proposta del Vice Sindaco Tisi,  
di concerto con gli Assessori Gallo e Tedesco.

I flussi migratori caratterizzati da un'affluenza costante e continuativa che hanno aumentato in modo significativo le presenze sul territorio cittadino di soggetti provenienti da paesi del nord e centro Africa e dai paesi d'oriente comportano il conseguente aumento di persone che richiedono in modo sempre più frequente il riconoscimento di forme di protezione. Una crescita esponenziale delle presenze in Città è stata determinata dalla gestione - da parte della Regione Piemonte e Protezione Civile Regionale - della cosiddetta Emergenza Nord Africa che ha concentrato un numero molto elevato di persone nella sola Provincia di Torino.

All'esito del fenomeno sopra descritto sono in sensibile aumento le persone titolari di forme di protezione internazionale od umanitaria riconosciute ai sensi della Convenzione di Ginevra, per le quali sono previsti interventi specifici a carico del Ministero dell'Interno o del Servizio di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) che raggiungono la nostra città o nella nostra città permangono anche dopo aver concluso i percorsi di cui sopra. I processi di inclusione sono sempre più difficili a causa della particolare situazione socio economica e congiunturale che caratterizza l'attuale momento storico e comportano l'aumento di persone che versano in condizioni di marginalità sociale e che si rivolgono al nostro Comune per ottenere forme di riconoscimento della loro presenza.

L'articolo 13 del Regolamento anagrafico, D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, prevede che le dichiarazioni anagrafiche di trasferimento da altro comune o dall'estero siano rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti; per i cittadini stranieri, oltre alla verifica del requisito della dimora abituale nel territorio comunale, è prevista la verifica dei requisiti per il soggiorno sul territorio italiano così come indicati per i cittadini comunitari dal D.Lgs. n. 30/2007 e per i cittadini extracomunitari dal D.Lgs. n. 286/1998 il quale prevede all'articolo 6 comma 7, tra l'altro, che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante

(ovvero dotato di permesso di soggiorno) sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani.

Ne consegue l'obbligatorietà della richiesta di iscrizione anagrafica per i cittadini di qualsiasi nazionalità quando siano regolarmente soggiornanti.

In questi ultimi anni in Italia e anche nella nostra città, vi è stata una significativa affluenza di persone richiedenti asilo, o già titolari di protezione internazionale od umanitaria privi di una dimora, che hanno stabilito nella nostra città il principale centro dei loro interessi, ma che permangono per periodi anche lunghi in una condizione che non consente loro di individuare una effettiva dimora per eleggere residenza. Posto che queste persone, dal momento in cui hanno ricevuto il permesso al soggiorno, soddisfano le condizioni per permanere nel territorio nazionale e considerando la loro intenzione a stabilirsi nel Comune di Torino, si ritiene, laddove intervenga specifica richiesta, di disporre la loro iscrizione presso la residenza fittizia, qualora si tratti di presenza non transitoria od occasionale e conforme ai requisiti di legge.

Con riferimento alle persone senza fissa dimora e persone senza tetto si precisa che ai fini anagrafici è persona senza fissa dimora chi non ha in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti ed artigiani ambulanti, eccetera) mentre è persona senza tetto chi per condizioni economiche e sociali si ritrova ad utilizzare la strada e/o le strutture di temporanea accoglienza nel Comune in cui richiede la residenza fittizia.

Va peraltro evidenziato che la Legge n. 94 del 15 luglio 2009 articolo 3 comma 38 modifica il comma 3 dell'articolo 2 della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" prescrive che il cittadino, al momento della richiesta di iscrizione presso la residenza fittizia, è tenuto a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio.

L'interessato, quindi, non può più eleggere un domicilio speciale "al solo fine di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica", ma deve circostanziare la sua elezione di domicilio, cioè fornire tutte quelle indicazioni necessarie a verificare che non si tratti di una scelta che non trovi altro riscontro se non nella mera volontà dell'interessato. L'ufficiale d'anagrafe non può procedere all'iscrizione sulla base della sola dichiarazione dell'elezione di domicilio se il richiedente non indica espressamente gli elementi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo per i cittadini "senza fissa dimora" il domicilio può essere la sede amministrativa dell'azienda o della società od il luogo di iscrizione alla CCIAA, di attribuzione della partita IVA o la sede dell'istituto bancario presso il quale l'interessato abbia aperto un conto. I cittadini "senza tetto", potranno fornire indicazioni in merito al domicilio descrivendo le proprie consuetudini di vita e le relazioni sociali sul territorio comunale indicando gli indirizzi delle risorse cittadine quotidianamente utilizzate quali dormitori, mense, centri diurni, associazioni.

L'istituzione del numero civico 3 di via della Casa Comunale appare strumento razionale ed efficiente al fine di consentire l'iscrizione a persone straniere titolari di protezione internazionale

od umanitaria che avendo richiesto la protezione internazionale a Torino o comunque provenendo da altre città italiane, intendono eleggere il territorio di Torino quale centro dei loro principali interessi. Lo specifico indirizzo può consentire infatti un più puntuale monitoraggio della presenza di queste persone, particolarmente svantaggiate, per poterle eventualmente prendere in considerazione per attivare interventi di sostegno attraverso fondi dedicati, quali ad esempio quelli previsti da progetti comunitari a valere sul Fondo Europeo per i Rifugiati oppure sul Fondo nazionale di cui all'articolo 1 - septies della Legge 28 febbraio 1990 n. 39 (che finanzia lo SPRAR), messi a disposizione da parte dello Stato, legislativamente competente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, sulla materia relativa all'ingresso ed alla permanenza nel territorio nazionale delle persone straniere non comunitarie.

Al proposito recentemente la Città e l'ANCI si sono rivolti al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura rappresentando la necessità di poter contare su piani straordinari di intervento che garantiscano almeno il sostegno essenziale anche a coloro che hanno già fruito di interventi, quali ad esempio quelli relativi alla cosiddetta "Emergenza Nord Africa", ma che considerata la congiuntura del momento non risultano autonomi.

All'esito dei confronti di cui sopra, sentiti nuovamente il Ministro dell'Interno e la Prefettura, scaturiscono considerazioni che portano a ritenere che nel caso di persone straniere titolari di protezione internazionale vada sottolineato come esse, in virtù della loro particolare condizione giuridica, non possono ottenere dalle autorità nazionali atti o certificazioni normalmente ottenibili dagli stranieri soggiornanti per motivi diversi dalla protezione internazionale, in ragione del rischio di subire persecuzione o danno grave. La procedura dovrà pertanto tener conto della loro peculiare condizione che non consente loro di potersi rivolgere alle proprie autorità diplomatiche o consolari per il rilascio di qualsiasi tipo di documento. Dovrà, quindi, avere particolare rilievo quanto contenuto nel permesso di soggiorno ai fini dell'identificazione e della registrazione dei dati anagrafici.

Per le persone in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerate comunque le oggettive difficoltà ad ottenere originali documenti di identità, si potrà fare riferimento, eventualmente, ai dati anagrafici desunti dal permesso di soggiorno rilasciato dalle Questure, al fine di procedere con l'iscrizione anagrafica.

Con riferimento alle persone straniere titolari di protezione internazionale od umanitaria che verranno iscritte presso la residenza fittizia in via della Casa Comunale 3, si applica il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, articolo 7 comma 3 e articolo 11 comma 1 lettera c), come ulteriormente precisato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2000 articolo 6 commi 3 e 4 e modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 comma 28 e s.m.i. e cioè l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del titolo di soggiorno. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni, l'anagrafe procede alla cancellazione.

Al fine della corretta tenuta del Registro della Popolazione Residente, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, l'Ufficiale di Anagrafe espletterà inoltre, con la collaborazione della Polizia Municipale, accertamenti semestrali ed indagini sul territorio al fine di verificare la permanenza sul territorio comunale dei residenti all'indirizzo fittizio di via della Casa Comunale 3 ed avviare, in assenza di riscontro positivo e mancata comunicazione di spostamento del domicilio in altro comune, procedimento di cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente.

Essendo via della Casa Comunale un indirizzo puramente fittizio ogni notizia diretta agli iscritti s'intende notificata a tutti gli effetti con la pubblicazione dell'avviso di notifica all'Albo Pretorio online sul sito del Comune di Torino, così come previsto dall'articolo 143 c.p.c. e dall'articolo 32 della Legge n. 69/2009.

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (all. 1 - n. ).

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta".

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
con voti unanimi espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, l'istituzione della residenza virtuale di via della Casa Comunale 3;
- 2) di consentire l'iscrizione anagrafica in via della Casa Comunale 3 alle persone straniere titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale od umanitaria, senza fissa dimora o senza tetto, che, con riferimento alla Legge n. 94 del 15 luglio 2009 articolo 3 comma 38 (che modifica il comma 3 dell'articolo 2 della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954), forniscono all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio;

- 3) di dare atto che tale iscrizione ha carattere meramente presuntivo ed è prodromica al solo accertamento dei flussi di popolazione straniera in possesso dei requisiti di cui al punto 2);
- 4) di dare mandato ai competenti uffici comunali per il monitoraggio delle presenze anche al fine di eventualmente attivare interventi sostenuti essenzialmente con fondi appositamente trasferiti dallo Stato in quanto titolare esclusivo della competenza in materia di immigrazione;
- 5) di consentire l'iscrizione anagrafica delle persone straniere titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale od umanitaria utilizzando il permesso di soggiorno come documento utile alla rilevazione dei dati anagrafici quando non siano disponibili altri documenti di identità originali dell'interessato;
- 6) di dare mandato ai competenti uffici comunali di monitorare periodicamente la presenza effettiva sul territorio degli iscritti all'indirizzo virtuale di via della Casa Comunale 3;
- 7) di approvare che ogni comunicazione diretta alle persone iscritte in via della Casa Comunale s'intende notificata, a tutti gli effetti, mediante la pubblicazione presso l'Albo Pretorio online nel sito del Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. e dall'articolo 32 della Legge n. 69/2009;
- 8) viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICESINDACO  
E ASSESSORE ALLA SALUTE,  
POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE  
Elide Tisi

L'ASSESSORE AI SERVIZI CIVICI,  
SISTEMI INFORMATIVI, SPORT  
Stefano Gallo

L'ASSESSORE  
ALLE SOCIETA' PARTECIPATE,  
POLITICHE PER LA SICUREZZA,  
POLIZIA MUNICIPALE  
e PROTEZIONE CIVILE  
Dott.ssa Giuliana Tedesco

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI AMMINISTRATIVI  
Dott. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE DIREZIONE CENTRALE  
POLITICHE SOCIALI e  
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE  
Dott.ssa Monica Lo Cascio

IL DIRETTORE  
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  
Dott.ssa Rita Turino

IL DIRETTORE  
DIREZIONE SERVIZI CIVICI  
Dott.ssa Maria Franca Montini

IL DIRETTORE CENTRALE  
COMANDANTE  
CORPO POLIZIA MUNICIPALE  
Dott. Alberto Gregnanini

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE  
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  
Dott.ssa Rita Turino

IL DIRETTORE DIREZIONE  
SERVIZI CIVICI  
Dott.ssa Maria Franca Montini

---